



Bruxelles, 30.1.2024  
COM(2024) 48 final

Raccomandazione di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea per un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con la Repubblica della Costa d'Avorio**

{SWD(2024) 22 final} - {SWD(2024) 25 final}

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

La Commissione propone di negoziare un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con la Repubblica della Costa d'Avorio<sup>1</sup>, che risponda alle esigenze della flotta dell'Unione e che sia in linea con il regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca (PCP)<sup>2</sup>.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'attuale accordo di partenariato nel settore della pesca (APP) tra l'Unione europea e la Costa d'Avorio è stato concluso il 1° luglio 2007. Il protocollo di attuazione sessennale vigente<sup>3</sup>, che è entrato provvisoriamente in applicazione il 1° agosto 2018 e scadrà il 31 luglio 2024, fissa le possibilità di pesca assegnate alla flotta dell'Unione e la corrispondente contropartita finanziaria versata dall'Unione e dai proprietari delle navi. La contropartita finanziaria pubblica versata annualmente dall'Unione alla Costa d'Avorio ammonta, per l'ultimo anno di applicazione, a 682 000 EUR, di cui 407 000 EUR destinati al sostegno settoriale.

L'APP con la Costa d'Avorio prevede possibilità di pesca per i tonnididi e le specie altamente migratorie per i pescherecci dell'Unione di tre Stati membri (Spagna, Francia e Portogallo). L'Unione europea dispone già di una rete ben sviluppata di accordi bilaterali di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) nell'Africa occidentale e centrale, in particolare con il Marocco, la Mauritania, Cabo Verde, il Senegal, la Guinea-Bissau, la Liberia, la Costa d'Avorio, Sao Tomé e Príncipe e il Gabon.

Gli APPS contribuiscono a promuovere gli obiettivi della politica comune della pesca a livello internazionale, assicurando che le attività di pesca dell'Unione al di fuori delle sue acque si basino sugli stessi principi e sulle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione. Essi rafforzano inoltre la posizione dell'Unione europea all'interno delle organizzazioni nazionali e internazionali per la pesca, in particolare la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnididi dell'Atlantico (ICCAT), l'organismo istituito a norma del diritto internazionale per la conservazione e la gestione delle specie altamente migratorie nella regione. Gli APPS, infine, si basano sui migliori pareri scientifici disponibili e contribuiscono al miglioramento del rispetto delle misure internazionali, compresa la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN).

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La negoziazione di un nuovo protocollo dell'APP con la Costa d'Avorio è in linea con l'azione esterna dell'UE nei confronti dei paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) e, in particolare, con gli obiettivi dell'Unione in materia di rispetto dei principi democratici e dei diritti umani.

La clausola sociale che si prevede di negoziare garantisce, in linea con la convenzione C188 dell'OIL, la promozione di un lavoro dignitoso per i lavoratori del paese partner che saranno impiegati dai pescherecci dell'Unione.

---

<sup>1</sup> GU L 48 del 22.2.2008, pag. 42.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

<sup>3</sup> GU L 194 del 31.7.2018, pag. 3.

La negoziazione di un nuovo protocollo dell'APPS con la Costa d'Avorio, infine, è conforme agli obiettivi dell'accordo di partenariato economico (APE) interinale tra l'UE e la Costa d'Avorio volto a promuovere gli scambi di beni tra le due parti.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

### **• Base giuridica**

La base giuridica è l'articolo 218, parte V (azione esterna dell'Unione), titolo V (accordi internazionali), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che definisce la procedura di negoziazione e conclusione degli accordi tra l'Unione e i paesi terzi.

### **• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Non pertinente; competenza esclusiva.

### **• Proporzionalità**

La proposta è commisurata all'obiettivo di istituire un contesto di governance giuridica, ambientale, economica e sociale per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi, conformemente all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca.

### **• Scelta dell'atto giuridico**

La scelta dell'atto giuridico è prevista dall'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE.

## **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

### **• Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

La Commissione ha effettuato una valutazione ex post dell'attuale protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con la Costa d'Avorio e una valutazione ex ante di un eventuale nuovo protocollo. La relazione concernente tale attività di valutazione è pubblica<sup>4</sup>.

Secondo le conclusioni della relazione, il settore della pesca tonniere dell'UE è fortemente interessato alla possibilità di continuare a operare in Costa d'Avorio e un nuovo protocollo contribuirebbe a rafforzare le capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza e a migliorare la gestione delle attività di pesca nella regione. L'importanza di Abidjan, principale porto di sbarco e sito di trasformazione per la flotta tonniere dell'Unione nell'Atlantico, giustifica il protocollo previsto, sia per il settore della pesca tonniere nell'UE che per il paese partner.

### **• Consultazioni dei portatori di interessi**

Nell'ambito della valutazione sono stati consultati gli Stati membri, rappresentanti del settore e organizzazioni internazionali della società civile, oltre all'amministrazione della pesca e a rappresentanti della società civile dell'Unione e della Costa d'Avorio. Si sono svolte consultazioni anche nell'ambito del consiglio consultivo per la flotta oceanica.

### **• Assunzione e uso di perizie**

Per le valutazioni effettuate sono stati consultati esperti indipendenti del settore.

---

<sup>4</sup> <https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/6a0dbe7d-60d5-11ee-9220-01aa75ed71a1>.

- **Valutazione dell'impatto**

Non pertinente.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Le direttive di negoziato allegate alla proposta di decisione raccomandano l'inclusione di una clausola riguardante le conseguenze delle violazioni dei diritti umani e dei principi democratici.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

L'incidenza di bilancio di un nuovo protocollo deriverà dal pagamento di una contropartita finanziaria alla Costa d'Avorio. Gli importi annuali degli stanziamenti d'impegno e di pagamento da prevedere sono stabiliti nell'ambito della procedura annuale di bilancio conformemente al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, compresa la linea di riserva per le proposte non ancora entrate in vigore all'inizio dell'anno<sup>5</sup>.

#### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Al fine di evitare l'interruzione delle attività di pesca allo scadere dell'attuale protocollo di attuazione dell'APP, previsto per il 31 luglio 2024, i negoziati dovranno iniziare nel primo trimestre del 2024.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La Commissione raccomanda che:

- il Consiglio la autorizzi ad avviare e condurre negoziati per la conclusione di un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con la Costa d'Avorio;
- la Commissione sia nominata negoziatrice in materia per conto dell'Unione;
- la Commissione conduca i negoziati in consultazione con un comitato speciale, come previsto dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- il Consiglio approvi le direttive di negoziato allegate alla presente raccomandazione.

---

<sup>5</sup> Cfr. capitolo 40 (linea di riserva 40 02 41) conformemente all'articolo 20 dell'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie (GU L 4331 del 22.12.2020, pag. 28).

Raccomandazione di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea per un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con la Repubblica della Costa d'Avorio**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando che è opportuno avviare negoziati al fine di concludere un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con la Costa d'Avorio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con la Repubblica della Costa d'Avorio<sup>1</sup>.

### *Articolo 2*

Le direttive di negoziato figurano nell'allegato.

### *Articolo 3*

I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo "Politica esterna della pesca" del Consiglio.

### *Articolo 4*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*

---

<sup>1</sup> GU L 48 del 22.2.2008, pag. 42.